

## INCARICHI ESTERNI – PUBBLICITA'

Obblighi a carico delle amministrazioni comunali e provinciali dopo la entrata in vigore della L. 244/2007

### Note illustrative

Il sottoriportato quadro riepilogativo degli obblighi in argomento è stato formulato assumendo a riferimento i principi ermeneutici della letteralità, della sistematicità, della specialità e degli scopi perseguiti dal legislatore, considerando che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n°196/2003 segnatamente artt. 18 e 19) mentre il trattamento di dati personali è sempre consentito alle pubbliche amministrazioni, se strettamente rispondente a finalità istituzionali, la comunicazione e diffusione degli stessi debbono essere previste da norme di legge o di regolamento. (1)

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che:

- 1) la normativa speciale contenuta nel Codice degli appalti (Dlgs. n° 163/2006) abbia carattere integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni e consulenze (2);
- 2) debba essere privilegiata la prima quando, in mancanza di letterali riferimenti della seconda, contenga specifiche disposizioni in materia di pubblicità aventi carattere restrittivo(3);
- 3) debbano essere esclusi dalle forme di pubblicità di cui alla legge in oggetto, tenendo conto del carattere prevalente in caso di incarichi a componente mista:
  - 3.1 gli incarichi che essa espressamente indica esenti;
  - 3.2 gli incarichi diretti a fornire un prodotto finito ad opera del soggetto prescelto, sia esso bene o servizio, purché lo stesso, in altri termini, non renda una mera prestazione d'opera intellettuale a valenza strumentale (4)
- 4) debbasi considerare l'oggetto dell'incarico a prescindere dalla qualificazione dello stesso (CO.CO.CO, autonomo occasionale, autonomo professionale), dalla natura giuridica del soggetto (libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza ecc.), così come dalla sua eventuale qualità di dipendente di altra amministrazione.

<b>Norma di Riferimento</b>	<b>Tipologia incarico</b>	<b>Oggetto della pubblicazione</b>	<b>Luogo della pubblicazione</b>	<b>Termine per adempiere</b>
Legge 244/2007 Art. 3 c. 18	consulenza	nominativo del consulente, oggetto dell'incarico, compenso pattuito	sito istituzionale dell'ente - web	dopo la stipula e prima dell'inizio dello svolgimento
Legge 244/2007 Art. 3 c. 54 (modificativo di art. 1 c. 127 Legge 662/96) e D. Lgs. 165/2001 art. 53 c. 14	consulenza e/o collaborazione	estremi provvedimenti di conferimento con indicazione: soggetti percettori, ragione incarico, durata e compenso erogato	sito istituzionale dell'ente – web	al termine dell'espletamento entro il termine per la trasmissione semestrale dei relativi elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica

1) a conforto leggesi Andrea Baldanza – Magistrato della Corte dei Conti, consigliere giuridico Ministro per le riforme e l'innovazione nella P.A. in *Diritto e Pratica Amministrativa* Febbraio 2008 de *Il Sole 24Ore*

2) come da interpretazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte parere n°3 del 21.2.2008

3) si consideri ad esempio che gli incarichi legali – tra i quali possono figurare anche incarichi di consulenza – in quanto servizi compresi nell'allegato II B del codice, ai sensi del relativo art. 65 c. 4 sono soggetti a pubblicità facoltativa

4) traslando da analisi Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in Manuale delle funzioni della Sezione Regionale di controllo per la Toscana segnatamente pag. 111, in ragione dell'identità degli scopi.

Terricciola, lì 05.3.2008

Linda Chericoni  
Segretario Comune Terricciola

## La Giunta Comunale

VISTI segnatamente:

- l'art. 110 c. 6 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento " (degli uffici e dei servizi) "può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità";
- l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 come riformulato in ultimo dalla L 244/2007 art.3 c. 76, valevole per gli enti locali quale disciplina dettante indefettibili principi (presupposti) per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art.110 sopra richiamato, salve le limitazioni di cui al c.6 quater dello stesso art. 7 e, quindi, per le norme regolamentari di cui gli stessi enti locali debbono dotarsi ai sensi della citata L.244/2007 art. 3 c.56;
- la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n°4/04 ricognitiva, tra l'altro, dei presupposti e dei limiti alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- i principi guida elaborati secondo i canoni di una sana gestione finanziaria, dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, cui si sono coerentemente attenute le sue Sezioni Giurisdizionali, con particolare riferimento ai recenti:
  - o Deliberazione n°1/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, significativa per l'approfondimento dello studio degli elementi che contraddistinguono gli incarichi che devono essere fatti oggetto della richiamata disciplina regolamentare, così come per l'analisi delle condizioni legittimanti il loro conferimento;
  - o Parere n° 3 in data 21.2.2008 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte in tema di rapporto tra la disciplina sui contratti pubblici contenuta nel D. Lgs. 163/2006 e quella in materia di collaborazioni e consulenze a carattere generale, come in ultimo dettata dalla L. 244/2007;

VISTA la propria deliberazione n°... in data ....., esecutiva, con la quale, in ottemperanza alla normativa allora vigente, vennero dettati criteri regolamentari per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna da parte del Comune di .....

RITENUTO dover valutare la rispondenza degli stessi alla sopravvenuta disciplina normativa in materia, alla luce di autorevoli interpretazioni della magistratura, contabile in particolare, e dottrinali, tenuto conto che il richiamato art. 3 c. 56 della L. 244/2007 stabilisce con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati, *in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti*: i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, fissando al contempo il limite massimo della spesa annua afferente gli incarichi suddetti;

CONSIDERATO CHE tutte le disposizioni della L 244/2007 in tema di utilizzo di soggetti terzi appaiono prescindere dalla qualificazione dell'incarico (CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale) e dalla natura giuridica del soggetto prescelto (libero professionista, associazione o società di professionisti, società di consulenza ecc.) e ritenuto pertanto il regolamento in parola applicabile indifferentemente;

CHE, invece, qualora l'oggetto prevalente dell'incarico sia diverso da *una mera prestazione d'opera intellettuale*, e, quindi sia mirato alla fornitura di *un prodotto finito*, così come ben distinto dalla Sezione Regionale di Controllo della Toscana nella sopra menzionata Deliberazione, - sebbene con espresso riferimento ad altro onere in tema di incarichi *per le stesse finalità* facente

carico alle PP.AA.LL.- esso debba trovare esaustiva disciplina nel Codice dei Contratti di cui al Dlgs. n°163/2006;

CHE lo stesso D. Lgs. 163/2006, per la specialità della sua disciplina, così come sostenuto nel citato parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, debba trovare applicazione ad integrazione della normativa generale in tema di incarichi esterni, allorché il loro oggetto figuri tra i servizi elencati nei relativi allegati;

CONSIDERATO altresì CHE l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001, - sebbene volto, complessivamente, a regolamentare la possibilità di conferire incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa -, rappresenta tuttora la principale fonte normativa di riferimento per la stesura delle disposizioni regolamentari di cui sopra, prova ne è che la medesima L. 244/2007 ne ha integrato i contenuti ;

VALUTATO conseguentemente:

- le norme di principio contenutevi da leggersi, per una corretta applicazione, in rapporto alla natura dello specifico contratto che di volta in volta si intenda instaurare, dacché, esemplificativamente, il carattere temporaneo dell'esigenza che consente di instaurare un rapporto di natura occasionale dovrà avere portata più ampia perché si possa instaurare una collaborazione di tipo continuativo;
- la loro applicazione non possa essere disgiunta dal contesto storico in cui l'ente opera le sue scelte, così che, calandosi nel concreto, la stessa temporaneità del bisogno potrà essere non di natura intrinseca, ma indotta da altri fattori inibenti una programmazione dei fabbisogni di personale di più vasto respiro (dati economici congiunturali, esigenza di mantenere flessibile la spesa corrente), tali da generare anche la necessità di reiterare le stesse esperienze ;

VALUTATO altresì:

- che la voluta particolare e comprovata specializzazione universitaria di cui deve risultare in possesso il soggetto incaricato o chi dallo stesso deputato a rendere le prestazioni pattuite debba, come già autorevolmente interpretato (segnatamente parere Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. in data 28.01.2008), essere individuata nel possesso di diploma di laurea specialistica rilasciato secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o nell'equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento dell'università oppure dall'ordinamento universitario del paese appartenente alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene, così come nel diploma di laurea triennale, se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti;
- che, peraltro, si debba avere riguardo alla precipua professionalità ricercata, così che, mancando per essa un corso di laurea, si richiederà in sostituzione il massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia od equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità Europea, fermo restando che dovrà comunque trattarsi di alte professionalità non possedute dal personale interno all'ente, non acquisibili dallo stesso tramite corsi di riqualificazione a spese dell'ente, né dall'ente stesso mediante nuove assunzioni, in ragione, soprattutto, del carattere temporaneo e di breve durata del fabbisogno;

VALUTATO infine che:

- il limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi in argomento, dovendo essere inserito in un regolamento e, quindi, in un corpo normativo, per quanto modificabile, destinato a durare nel tempo, possa essere convenientemente fissato in una percentuale delle spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione come assestato, piuttosto che stabilito in un valore assoluto il quale, nelle specifiche contingenze, potrebbe risultare eccessivo

rispetto alle risorse complessivamente a disposizione dell'ente per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, oppure, in circostanze finanziarie favorevoli, tale da mortificare le capacità operative dell'ente;

- opportunamente esso possa essere quantificato nella misura complessiva del.... % della stessa, misura congrua con la spesa storica registratasi per le fattispecie in esame nel.... (indicare periodo), limite così suddiviso....., i cui corrispondenti importi in sede di PEG saranno distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra riferito ed argomentato, poter legittimamente approvare il regolamento stralcio dell'ordinamento degli uffici e dei servizi che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ravvisato conforme agli indirizzi in materia del Consiglio Comunale, quali desumibili.....;

VISTO.....

#### DELIBERA

- 1) approvare come in effetti approva, per quanto in premessa detto, il documento che, sub A), forma parte integrante e sostanziale di questo atto deliberativo;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento abbia valore di disciplina stralcio dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
- 3) di dare atto che di esso, soggetto alla conseguente pubblicità, in quanto costituente materia di concertazione, è stata fornita preventiva informazione alle parti sindacali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 1° e 2° c. del CCNL in data 01.4.1999, con il seguente esito:.....;
- 4) di dare infine atto che le correnti determinazioni saranno trasmesse alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana entro 30 giorni dalla loro adozione, così come stabilito dall'art. 3 c. 57 della L 244/2007.

INCARICHI DI COLLABORAZIONE , STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI  
ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI ..... -  
...STRALCIO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### **Art. 1 Oggetto**

1.La presente parte stralcio dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di ....., per il seguito, rispettivamente, Ordinamento e Comune, è volta a disciplinare il conferimento, da parte del medesimo, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti non facenti parte della sua dotazione di personale, stabilendone i presupposti ed i limiti, i criteri e le modalità, in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il tetto massimo della spesa annua.

2.Fatte salve future modifiche della presente disciplina che si rendano necessarie per effetto di espresse disposizioni introdotte dal competente legislatore, esulano dalla stessa tutti gli incarichi espressamente esclusi dalla legge e quelli il cui oggetto prevalente sia diverso da una mera prestazione d'opera intellettuale e quindi consista nella fornitura di un prodotto finito, sia esso bene o servizio, in quanto tale direttamente destinato alla funzione per cui è stato commissionato, anziché avere carattere meramente strumentale.

3.Gli incarichi di cui al comma 2 trovano esaustiva disciplina nel Codice dei Contratti di cui, attualmente, al D. Lgs. n°163/2006 ugualmente mirato a garantire, segnatamente, la qualità delle prestazioni, l'affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come nelle eventuali disposizioni a carattere concorrente della legislazione regionale ed attuative dell'ente. I medesimi potranno essere conferiti unicamente in caso di assenza di adeguata professionalità interna ed il loro oggetto dovrà corrispondere alle competenze attribuite al Comune dall'ordinamento, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Essi saranno soggetti a pubblicità secondo la disciplina del detto Codice od altra che secondo legge risulti dovuta.

4. Ugualmente si interpreta che la normativa speciale contenuta nel Codice abbia carattere integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni ed incarichi oggetto di questo Ordinamento, dovendosi privilegiare la prima quando, in mancanza di letterali disposizioni della seconda, essa contenga specifiche disposizioni aventi carattere restrittivo, - beninteso qualora le prestazioni commissionate siano, sia pur latamente, riconducibili a quelle dei relativi allegati e CPV.

5.L'oggetto dell'incarico rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso - CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale - e dalla natura giuridica del soggetto - libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza ecc., così come dalla sua eventuale qualità di dipendente di altra amministrazione).

### **Art.2 Presupposti e limiti**

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di questo Ordinamento è subordinato, in primo luogo:  
- alla annuale approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un programma rispondente alle finalità istituzionali attribuite al Comune dall'Ordinamento, che ne indichi la funzionale

necessità, opportunamente da allocarsi all'interno della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione;

- al rispetto del limite annuo di spesa complessiva destinata alle stesse, corrispondente al **1**% della spesa corrente del relativo bilancio di previsione come assestato, limite così suddiviso **.....**, i cui corrispondenti importi in sede di PEG saranno distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione.

**2.** Fermi restando gli altri obblighi previsti da questo Ordinamento e, quindi, il tetto di spesa dallo stesso previsto, esulano dall'obbligo di programmazione collaborazioni occasionali, circostanziate e motivate come necessarie e di difficile programmazione, che si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una spesa superiore ad Euro 1.500,00.

**3.** Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l' assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.

**4.** Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del Comune od altre funzioni che l'Ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

**5.** Il soggetto incaricato o chi dallo stesso legittimamente deputato a rendere le prestazioni pattuite, fatto salvo quanto sia diversamente previsto per particolari incarichi da leggi, dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi, allo scopo del rispetto di tale secondo requisito minimo, che il predetto dovrà aver conseguito:

- diploma di laurea specialistica afferente le materie per le quali è richiesta particolare competenza, rilasciato secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento dell'università oppure dall'ordinamento universitario del paese appartenente alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene;
- diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti.

Poiché peraltro ciò che deve prioritariamente essere assicurato è il possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore specifico cui inerisce l'incarico, qualora non si riesca ad individuare per essa un corso di laurea, sarà tenuto per valido, in sostituzione, il massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia od equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità Europea, fermo restando che dovrà comunque trattarsi di alte professionalità non possedute dal personale interno al Comune, non acquisibili dallo stesso tramite corsi di riqualificazione a spese dell'ente, né dal Comune stesso mediante nuove assunzioni, in ragione, soprattutto, del carattere temporaneo e di breve durata del fabbisogno.

Il soggetto incaricato dovrà inoltre risultare in possesso dei requisiti previsti dal più volte richiamato Codice dei Contratti per poter essere fornitore di una P.A.

**6.** La durata e la natura degli incarichi saranno definiti in rapporto all'effettivo perdurare delle esigenze, *storicizzate* e da monitorare costantemente. Di norma essa non potrà eccedere dodici mesi.



7. In quanto destinati a sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, gli incarichi non sono rinnovabili. E' consentita la loro proroga unicamente al fine di completare quanto commissionato, secondo i contenuti del relativo avviso od invito, in presenza di motivato interesse. L'eventuale conseguente revisione del compenso dovrà avvenire secondo i parametri utilizzati per la quantificazione dell'originario. E' altresì consentita proroga per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito.

### **Art. 3 Criteri e modalità di conferimento degli incarichi**

1. Il Funzionario che, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale e delle relative previsioni di PEG debba conferire incarichi oggetto di questo Ordinamento dovrà prioritariamente verificare la sufficienza delle risorse a sua disposizione e l'esistenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo che precede, intendendosi che l'attuazione del programma di cui al relativo comma 1 è subordinata al positivo esito di quanto sopra, dovendo altrimenti egli riferire all'Amministrazione in merito agli impedimenti riscontrati.

2. In rapporto al vaglio della convenienza ad instaurare preferibilmente un rapporto di lavoro subordinato, come previsto al citato comma 3, sarà doveroso considerare la qualità dei servizi ed il relativo costo *in rapporto ai benefici attesi*, quest'ultimo da considerarsi anche sotto il profilo della possibile esigenza di garantire carattere di flessibilità alla spesa corrente.

3. Gli incarichi, fatto salvo quanto in prosieguo, dovranno essere conferiti mediante procedure selettive previo pubblico avviso che dovrà indicare:

- l'oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l'eventuale durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare e tipo di coordinamento voluto;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte nonché i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- l'eventuale possibilità di sospendere la prestazione;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.

4. Fermi restando quelli minimi voluti dal legislatore e sopra definiti, i requisiti dovranno essere indicati con un'ottica di loro adeguatezza e proporzionalità alle prestazioni richieste.

5. Il compenso massimo di cui al c. 3 sarà determinato proporzionalmente all'oggetto della prestazione, alla quantità e qualità del lavoro che esso comporta, agli stimabili costi che il soggetto incaricato dovrà sostenere, all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, tenendo conto dei valori di mercato rilevabili da parametri e tabelle riferibili a prestazioni simili e degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché per la sicurezza del lavoro. Esso di norma sarà liquidato al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

6. Per prestazioni di valore non superiore ad Euro 10.000,00= netti è motivatamente consentito il ricorso a semplice indagine di mercato espletata mediante lettera di invito a produrre offerta, contenente gli elementi di cui al c.3, inviata ad almeno 3 soggetti in possesso dei requisiti minimi, di volta in volta individuati con metodologia trasparente non comportante discriminazione.

7. Qualora l'incarico da conferire abbia un valore non superiore ad Euro 20.000,00= netti e non si intenda ricorrere alla procedura selettiva ordinaria di cui al c. 3, l'indagine ammessa al comma che precede sarà esperita attingendo, con criterio di rotazione, a liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, istituite previa pubblicazione di avviso nei modi e nelle forme di cui sopra.

8. E'eccezionalmente ammesso prescindere da procedure selettive per l'individuazione dell'affidatario, - *purché sia eseguita attenta valutazione dei curricula dei candidati in rapporto alla congruità degli stessi rispetto alla professionalità richiesta ed in forma comparativa se superiori ad uno*- qualora:

- le prestazioni d'opera intellettuale e professionale, per la specializzazione culturale necessaria, mal si concilino con le stesse improntate a parametri valutativi finalizzati ad ottenere la migliore prestazione al costo più conveniente, fino alla soglia massima di spesa pari ad Euro 15.000,00=, da conteggiarsi tenuto conto dell'eventuale cumulo di incarichi conferiti allo stesso soggetto;
- sia andata deserta o sia risultata infruttuosa selezione esperita nei modi di cui sopra;
- l'estrema urgenza, frutto di gravi circostanze imprevedibili e non imputabili al Comune, sia incompatibile con le procedure di cui sopra, nei limiti di spesa strettamente necessari ad evitare sicuri pericoli e/o danni certi e gravi..

#### **Art. 4 Metodologia comparativa**

1. Il Responsabile del Servizio interessato individuerà il soggetto da incaricare avvalendosi, qualora il valore dell'incarico ecceda Euro 10.000,00= o sia comunque ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, da lui presieduta e nominata scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse all'incarico medesimo.

2. La individuazione dell'offerta più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni del Comune sarà effettuata con esclusione dei requisiti professionali, dei quali si terrà conto unicamente ai fini dell'ammissione a comparazione delle offerte.

3. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Funzionario di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, nel rispetto delle regole comunitarie, i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte e la corrispondente graduazione del merito terranno conto:

- delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche con riguardo ai tempi, in un'ottica di proporzionalità ed adeguatezza ai fabbisogni indicati in sede di avviso o lettera - invito;
- del ribasso offerto sul compenso rispetto a quello base indicato dal Comune.

4. Dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tali casi saranno richieste per iscritto giustificazioni complessive

ed analitiche, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. La conclusione della procedura dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.

5. I provvedimenti di incarico saranno adeguatamente motivati in rapporto ai criteri assunti.

#### **Art. 5 Conferimento ed espletamento dell'incarico**

1. Compete al Funzionario Responsabile previa apposita determinazione, stipulare in forma scritta contratto con il soggetto prescelto. Tale contratto dovrà contenere gli elementi voluti dalle leggi e dai regolamenti in materia, prevedere la comminatoria di sanzioni, anche risolutive del rapporto, in caso di inadempienze, così come la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto e tenere il Comune indenne da ogni responsabilità inerente l'espletamento dell'incarico.

2. Il medesimo verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerterà il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati anche intermedi, ottenuti, - adeguatamente documentati per iscritto -, in termini di coerenza agli obiettivi affidati, assumendo le conseguenti decisioni a tutela delle ragioni del Comune, in caso di risultanze negative cui non sia stato posto rimedio dal soggetto incaricato.

#### **Art. 6 Pubblicità degli incarichi**

1. Gli incarichi conferiti secondo questo Ordinamento saranno assoggettati a pubblicità preventiva e successiva nei modi stabiliti dalla legislazione, secondo disposizioni attuative separatamente approvate.

#### **Art. 7 Norme finali**

1. Il presente Ordinamento, per il suo carattere di disciplina speciale della materia che ne costituisce oggetto, prevale su altre disposizioni dell'ente eventualmente incompatibili che, comunque, dovranno esservi adeguate entro un anno dalla sua entrata in vigore ai sensi del vigente Statuto.